



**Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA**

NOTA SU DECRETO P.F. TUTELA DELLE ACQUE N. 3/2017

Il Decreto Dirigenziale della P.F. Tutela delle Acque n. 3 del 25 gennaio 2017, nell'attestare che *“la variante progettuale approvata è di natura non sostanziale (ex art. 22 c. 2 e 3 L.R. n. 5/2006), in quanto non comporta modifica dei parametri sulla base dei quali fu rilasciata l'originaria concessione di derivazione”* contraddice in realtà in maniera evidente quanto sancito dal c. 1 del medesimo art. 22, L.R. n. 5/2006:

“1. Ai fini della concessione sono considerate sostanziali le varianti che prevedono:

- a) modificazioni significative delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione;*
- b) una nuova ubicazione delle opere di cui alla lettera a);*
- c) un uso diverso dell'acqua captata; d) un aumento del prelievo con modifica delle opere di derivazione.”*

in quanto, come si evince sia dalla richiesta avanzata dalla Cinquecento S.r.l. (prot. R.Marche n. 24477 del 11/01/2017) sia dall'Allegato “A” al Decreto in questione (trasmesso in allegato alla nota prot. 72283 del 30/01/2017), la variante introduce una “variazione dell'area di sedime” dell'impianto, che inequivocabilmente comporta la necessità di considerare sostanziale la variante ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. b) della L.R. n. 5/2006.

Si rileva inoltre qualche incongruenza dal raffronto tra gli estremi catastali indicati (tanto nell'Allegato “A” al Decreto regionale che nella richiesta di variante della CINQUECENTO S.r.l.) e gli elaborati grafici allegati, da cui emergono in ogni caso legittimi dubbi sul fatto che possano rimanere “invariati i punti di presa e restituzione della portata” rispetto a quanto precedentemente assentito.

Nel ribadire le motivazioni alla base del ricorso avverso il Decreto Dirigenziale della P.F. Tutela delle Acque n. 21/SMD del 08/07/2016, si deve inoltre evidenziare il fatto che le modifiche proposte vanno altresì ad incidere sulla funzionalità dell'opera di adduzione acquedottistica, sulle quali sembra inopportuno che un soggetto diverso dalla SAN S.p.A., che ne cura la gestione, o dall'A.A.t.o. che è il concessionario del prelievo idropotabile, possa imporre quelle che lo stesso soggetto, senza alcun confronto e contraddittorio con i diretti interessati (SAN S.p.A. e A.A.t.o. 3), considera migliori.

È evidente a tal proposito come la CINQUECENTO S.r.l., e di conseguenza la Regione Marche nel recepire la richiesta di variante, si contraddica quando afferma che *“le modifiche chieste costituiscono migliorie tecniche al progetto”* precedentemente presentato e approvato, *“non incidendo su alcuna caratteristica di acquedotto”* (mentre la Relazione Tecnica allegata alla variante è tutta incentrata nell'analisi delle problematiche relative alla condotta principale di adduzione e sui vantaggi che si avrebbero con l'impianto proposto), *“migliorandone altresì la gestione a monte”* (o l'una o l'altra, ma a chi compete individuare le modalità di funzionamento ottimali della condotta di adduzione? Ammesso che la soluzione tecnica proposta abbia gli effetti e comporti i vantaggi descritti non è necessario o quantomeno opportuno verificare ulteriori conseguenze sulla gestione complessiva dell'opera acquedottistica? È legittimo che l'Autorità concedente approvi un progetto che modifica il regime di funzionamento dell'utenza per il quale è assentita la concessione principale e prioritaria, in variante rispetto alla concessione per il couso precedentemente accordata?)

Il Direttore
(Dott. Massimo Principi)